



Comune di Biancavilla

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 28/04/2016

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art.1 - Oggetto.
- Art.2 - Competenze del sindaco.
- Art.3 - Competenze sanitarie.
- Art.4 - Responsabilità.
- Art.5 - Atti a disposizione del pubblico.

TITOLO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

- Art.6 - Dichiarazione di morte .
- Art.7- Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile.
- Art.8 -Denuncia della causa di morte.
- Art.9 - Accertamenti necroscopici.
- Art.10 - Referto all'autorità giudiziaria.
- Art.11 - Rinvenimento di resti mortali.
- Art.12 - Autorizzazione per la sepoltura.
- Art.13 - Nati morti e prodotti abortivi.
- Art.14 - Seppellimento senza la prescritta autorizzazione.
- Art.15 - Norme di rinvio.

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

- Art.16 - Periodo di osservazione.
- Art.17 - Cautele nel periodo di osservazione .
- Art.18 - Locali di osservazione.
- Art.19 - Obitori.
- Art.20 - Norme di rinvio.

TITOLO IV

FERETRI.

- Art.21 - Obbligo del feretro individuale.
- Art.22 - Chiusura del feretro.
- Art.23 - Caratteristiche dei feretri.
- Art.24 - Fornitura feretri .
- Art.25 - Piastrine di riconoscimento.
- Art.26 - Norme di rinvio.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI.

- Art.27 - Modalità di trasporto.
Art.28 - Eccezione al diritto di esclusiva
Art.29 - Percorso del trasporto, orari e modalità.
Art.30 - Trasporto di salme senza funerale
Art.31 - Trasporto di ceneri e di resti.
Art.32 - Caratteristiche dei carri funebri.
Art.33- Norme di rinvio.

TITOLO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

- Art.34 - Riscontro diagnostico.
Art.35- Rilascio di cadaveri a scopo di studio.
Art.36 - Prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico.
Art.37 - Autopsia e trattamenti per lo conservazione del cadavere.
Art.38- Norme di rinvio.

TITOLO VII

CIMITERI - SEPOLTURE E FOSSE COMUNI.

- Art.39 -Cimitero comunale.
Art.40 - Compiti del custode ai fini della sepoltura.
Art.41 - Ammissione nel cimitero.
Art.42 - Registri cimiteriali.
Art.43 - Camera mortuaria.
Art.44 - Sala per autopsie.
Art.45 - Ossario comune.
Art.46 - Planimetria del cimitero.
Art.47 - Specie delle sepolture.
Art.48 - Riservo dell'area destinata alle inumazioni.
Art.49 - Utilizzazione dei campi di inumazione.
Art.50 - Cippi.
Art.51 - Escavazione e ricolmo delle fosse.
Art.52 - Larghezza delle fosse.
Art.53 - Inumazione ordinaria in campo comune e inumazione di resti o ceneri con altro feretro inumato.
Art.54 - Diciture commemorative.
Art.55- Norme di rinvio.

TITOLO VIII

TUMULAZIONI.

Art.56 - Tumolazioni e relativi divieti.

Art.57 - Feretri per tumolazioni.

Art.58 - Norme di rinvio.

TITOLO IX CREMAZIONE.

Art.59 - Crematori.

Art.60 - Autorizzazione per la cremazione.

Art.61 - Servizio di cremazione.

Art.62 - Modalità accoglimento e conservazione delle ceneri.

Art.63 - Trasporto e verbale di consegna.

Art.64 - Norme di rinvio.

TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Art.65 - Esumazioni ordinarie.

Art.66 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

Art.67 - Estumulazioni ordinarie.

Art.68 - Esumazioni straordinarie.

Art.69 - Estumulazioni straordinarie.

Art.70 - Divieti relativi alle esumazioni ed estumulazioni.

Art.71 - Raccolta ossa e incenerimento materiali.

Art.72 - Esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento.

Art.73 - Salme aventi oggetti da recuperare.

Art.74 - Disponibilità dei materiali.

Art.75 - Norme di rinvio.

TITOLO XI

CONCESSIONI CIMITERIALI E SEPOLTURE PRIVATE

Art.76 - Sepolture private.

Art.77 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private.

Art.78 - Concessioni cimiteriali e modalità d'accesso.

Art.79 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali.

Art.80 - Tumolazioni provvisorie in tombe di famiglia.

Art.81 - Subentro familiare nella concessione.

Art.82 - Subentro ereditario ed estinzione della famiglia.

Art.83 - Concessioni fatte ad enti (cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente).

Art.84 - Rinuncia a concessione cimiteriale.

Art.85 - Decadenza della concessione cimiteriale.

- Art.86 - Revoca di concessione cimiteriale .
Art.87 - Estinzione di concessione cimiteriale.
Art.88 - Servizio di illuminazione votiva.

TITOLO XII

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

- Art.89 - Soppressione del cimitero.

TITOLO XIII

REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

- Art.90 - Reparti speciali entro il cimitero.

TITOLO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

- Art.91- Sepolcri privati fuori dai cimiteri.

TITOLO XV

NORME TECNICHE.

- Art.92 - Progettazione e costruzione di sepolture private .
Art.93 - Manutenzione di sepolture private .
Art.94 - Esecuzione di lavori privati .

TITOLO XVI

VIGILANZA , NORME COMPORTAMENTALI E CUSTODIA DEL CIMITERO.

- Art.95 - Vigilanza
Art.96 - Orari di apertura ai visitatori.
Art.97 - Divieti di ingresso.
Art.98 - Riti religiosi.
Art.99 - Comportamento dei visitatori all'interno del cimitero.
Art.100 - Cura delle tombe.
Art.101 - Custodia del cimitero.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- Art.102 - Cautele.
Art.103 - Sanzioni.
Art.104 - Abrogazione di norme.
Art.105 - Norme di rinvio .

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute possono derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di sepolture private, nonché alla tenuta e pulizia dei cimiteri, ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze del sindaco.

1. L'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, che vi provvede, in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria territorialmente competente o altro medico suo delegato e tramite il responsabile dei servizi cimiteriali, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali ciascuno per la parte di relativa competenza.

Art. 3 - Competenze sanitarie.

1. Il responsabile del settore igiene pubblica dell'autorità sanitaria territorialmente competente, o altro medico suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 4 - Responsabilità.

1. Il Comune, mentre ha cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danni alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi che non siano stati posti a disposizione del pubblico dall'ente stesso.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e s.i.m..

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione.

TITOLO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 - Dichiarazione di morte.

1. Secondo rispettiva competenza, i capi famiglia, i medici, i direttori d'istituto di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi o un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso devono fare dichiarazione, all'Ufficio di Stato Civile, di ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che fanno parte della rispettiva collettività. La dichiarazione deve essere effettuata il più presto possibile e, comunque non oltre le 24 ore dal decesso, al fine di ottenere l'autorizzazione del trasferimento della salma alla camera di osservazione o di deposito o al cimitero.

2. La dichiarazione, contenente l'ora in cui avvenne il decesso e tutte le notizie riguardanti

l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio, ecc. del defunto, fatta su apposito modulo dell'ISTAT deve essere firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato civile incaricato.

3. Detta dichiarazione deve essere resa anche per i nati morti e per i feti di almeno 6 mesi di gestazione.

Art. 7- Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile.

1. L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se è il caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

2. Nel caso in cui dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. n° 1265 del 27/07/1934, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'indicazione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposta dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

5. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute di

intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Detta scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario - statistiche.

6. A cura del Comune, presso i competenti uffici, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

7. Per la denuncia della causa di morte, nei casi previsti dal quarto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia disposta dall'autorità giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 45 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 e s.i.m..

Art. 9 - Accertamenti necroscopici.

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del R.D. n° 1238 del 09/07/1939, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'autorità sanitaria territorialmente competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario territorialmente competente ed a questi riferiscono sullo espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 del citato Regio Decreto.

3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal

decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, 10 del D.P.R. n°285 del 10/09/1990 e s.i.m..
A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

4. Se il medico necroscopo dichiara che la morte non è presumibilmente dovuta a cause delittuose l'ufficiale dello stato civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero.

Art. 10 - Referto all'autorità giudiziaria.

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 c.p. e 334 c.p.p..

Art. 11 - Rinvenimento di resti mortali.

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'autorità sanitaria territorialmente competente.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'autorità sanitaria territorialmente competente incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12 - Autorizzazione per la sepoltura.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. n° 1238 del 09/07/1939 sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane come disposto dall'articolo precedente.

Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n° 1238 del 09/07/1939., sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14 - Seppellimento senza la prescritta autorizzazione.

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi, venuto a conoscenza, deve fare immediato rapporto alla procura della repubblica non appena ne viene a conoscenza.

Art. 15 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo II si osservano le disposizioni contenute nel

capo I del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16 - Periodo di osservazione.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Il termine di cui al primo comma non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n° 285/90.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, o il cadavere presenti segni di putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario dell'autorità sanitaria territorialmente competente, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 11.

Art. 17 - Cautele nel periodo di osservazione .

1. I cadaveri, di regola dovranno essere vegliati dalle famiglie. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffuse, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

Art. 18 - Locali di osservazione.

1. Nel cimitero vi deve essere un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il previsto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il deposito di osservazione degli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.
4. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19 - Obitori.

1. In diverso ed apposito locale vengono assolve le seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 20 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo III si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

TITOLO IV FERETRI

Art. 21 - Obbligo del feretro individuale.

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa o loculo separato dagli altri, si fa eccezione per i neonati gemelli nonché per madre e neonati, morti nell'atto del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 22. - Chiusura del feretro.

1. La chiusura del feretro è fatta dal personale necroscopo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
2. I feretri speciali, per trasporto fuori Comune o per altro scopo, non possono essere chiusi che alla presenza dell'Ufficiale Sanitario che redigerà i verbali relativi ad operazione compiuta.

Art. 23 - Caratteristiche dei feretri.

1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Per le inumazioni** non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore a 2 cm. Le

tavole di fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima o ad incastro continuo e saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili

nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

b) Per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto fuori Comune. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

c) Per il trasporto all'estero o fuori comune le salme devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non devono essere inferiore a mm.30. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm. e sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

d) Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso di morte per malattia infettiva - diffusiva e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non occorre che la salma sia racchiusa in duplice cassa.

Art. 24 - Fornitura feretri .

1. La fornitura dei feretri sarà fatta o direttamente a cura del Comune o dalla Ditta alla quale il Comune appalta il servizio dei trasporti funebri.

Art. 25 - Piastrine di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura del Comune, o dalla ditta appaltatrice dei trasporti funebri, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

Art. 26 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo IV si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n. 26 e dalla Legge 30/03/2001, n. 130, per quanto applicabile.

**TITOLO V
TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 27 - Modalità di trasporto.

1. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto, ai sensi dell'art. 16 comma I lettera a) del D.P.R. n° 285/90.
2. Il trasporto delle salme al cimitero è così disciplinato:
 - a) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali ;
 - b) a carico del Comune per ogni altro caso;
3. Con deliberazione del Consiglio Comunale, viene stabilito se il servizio dei trasporti funebri deve essere esercitato direttamente dal Comune e con diritto di privativa, oppure mediante concessione a una o più ditte private sufficientemente attrezzate ed idonee allo scopo, sulla base di una convenzione, pure approvata dal Consiglio Comunale, che ne fissa le modalità di funzionamento e le tariffe.
4. I trasporti di cui alla lettera a) del comma 2 sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.
6. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 28 - Eccezione al diritto di esclusiva

1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali e le comunità cattoliche o di altre confessioni possono effettuare il trasporto di salme degli iscritti e/o, con propri mezzi osservando le disposizioni di ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

Art. 29 - Percorso del trasporto, orari e modalità.

1. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
3. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
4. Il trasporto ordinario delle salme, di resti mortali o di ossa umane fuori del Comune per essere inumate, tumulate o cremate è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
5. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.
6. All'autorizzazione del Sindaco è allegato il nullaosta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o di Tecnici Sanitari da lui delegati dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
7. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
8. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 22.
9. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito, sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 4.
10. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, e 32 del D.P.R. 10 sett. 1990, n. 285.

Art. 30 - Trasporto di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto dall'art. 16 e, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 31 - Trasporto di ceneri e di resti.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è da o per l'estero. Negli altri casi, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 32 - Caratteristiche dei carri funebri.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro

- materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Settore Igiene pubblica dell'A.U.S.L. o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.
 3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 33- Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente titolo V si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

TITOLO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - RELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

Art. 34 - Riscontro diagnostico.

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge n° 83 del 13/02/61, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura quando i rispettivi dirigenti medici o medico curante dispongono il controllo della diagnosi.
2. L'ufficiale sanitario territorialmente competente, può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri di persone decedute al proprio domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva o quando ne sussiste il sospetto, oppure qualora il medico curante abbia dubbi sulla causa del decesso.
3. Eseguito il riscontro diagnostico il corpo deve essere ricomposto con la massima cura e consegnato, ove esistenti, ai familiari.
4. Le spese per il riscontro diagnostico del decesso sono a carico dell'amministrazione pubblica od ente che le dispone.
5. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando tutte le prescrizioni di legge in materia di controllo della radioattività ambientale.
6. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati, a cura dell'autorità che ha eseguito gli stessi, al Sindaco per l'eventuale rettifica da parte dell'ufficiale sanitario della scheda di decesso.
7. Quando la causa di morte risulta essere dovuta ad una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia, ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27/07 /1934.

Art. 35- Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art 32 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n°1592, allo insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto nel precedente articolo 10 e sempre che nessuno dei

congiunti, di cui all'articolo 77 del codice civile, o confraternite e/o altri sodalizi non li reclami.

2. Ai cadaveri, di cui al I comma del presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono segnare, in apposito registro, le generalità dei cadaveri a loro consegnati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, indicando distintamente, per ognuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio, e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dalla autorità sanitaria territorialmente competente sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.

5. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione pezzi anatomici per un tempo determinato.

6. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, di cui al I comma del presente articolo, devono essere ricomposti, per quanto è possibile, e consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

7. Il Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica della autorità sanitaria territorialmente competente su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

8. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica che ne disporrà a scopo di didattico e di studio.

9. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri ed è vietato il commercio di ossa umane.

Art. 36 - Prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semiotica medico - legale, stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

Art. 37 - Autopsia e trattamenti per la conservazione del cadavere.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall' autorità giudiziaria, ed i trattamenti conservativi dei cadaveri devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, sotto il controllo del Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria territorialmente competente per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando la causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito

elenco Pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne, urgente, comunicazione al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica competente per territorio ed essa vale come denuncia, ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 2 luglio 1934, n° 1266."

4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall' autorità giudiziaria, sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico che esegue l'autopsia deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

5. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 34 del presente regolamento.

6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Responsabile dell'Ufficio Igiene territorialmente competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione del medico che dovrà procedere all'operazione di imbalsamazione, indicante il procedimento che intende praticare, il luogo e il momento in cui la effettuerà l'operazione;

b) certificato del medico curante con cui si esclude che la morte sia dovuta a reato;

c) certificato del medico necroscopo con cui si esclude anche il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

8. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall' Ufficiale Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

9. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori, ai sensi degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

Art. 38 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente titolo VI si osservano le disposizioni contenute nei capi V, VI, VII e VIII del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

TITOLO VII CIMITERI - SEPOLTURE E FOSSE COMUNI

Art. 39 - Cimitero comunale.

1. Il Comune, ai sensi dell'art 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, deve avere, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, che è posto sotto lo sorveglianza dell' autorità sanitaria.

2. Il comune deve assicurare un adeguato e sufficiente servizio di custodia e sorveglianza.

3. Nessun cadavere può essere inumato o tumulato nel cimitero se non sia accompagnato dalla autorizzazione scritta rilasciata dall' ufficiale dello stato civile.

4. L'autorizzazione è necessaria anche per la sepoltura delle membra, pezzi di cadavere ed

ossa umane che siano state rinvenute.

5. Le autorizzazioni devono essere ritirate dal custode del cimitero a cui i soggetti interessati devono consegnarle all'atto della inumazione e/o tumulazione di ogni singolo cadavere.

Art. 40 - Compiti del custode ai fini della sepoltura.

1. Al cimitero comunale è addetto un custode. Il custode sotto la direzione e sorveglianza del responsabile dei servizi cimiteriali comunale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta dall' art. 7 del presente regolamento ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, quanto segue:

- a) il cognome, nome, delle persone i cui cadaveri vengono inumati, paternità, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui dei cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del luogo dove vengono deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- d) qualsiasi variazione intervenuta a seguito di esumazione, estumulazione, cremazione.

Art. 41 - Ammissione nel cimitero.

1. Nel Cimitero del comune devono essere accolte, alla condizione che non venga richiesta altra destinazione da parte di familiari che hanno titolo a disporre della salma:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliati, non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi comunque diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone accolte in case di riposo, in residenze sanitarie assistenziali, in case per anziani, comunque denominate, ma che avessero la propria residenza nel comune prima dell'ingresso in tali istituti;
- g) i cadaveri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza o il domicilio nel comune per un tempo non inferiore a 10 (dieci) anni;
- h) i cadaveri delle persone che siano nate nel comune;
- i) i cadaveri delle persone non domiciliati, non residenti o nate nel comune che abbiano il coniuge o parenti in linea diretta fino al quarto grado, od affini fino al secondo grado;
- l) i cadaveri delle persone, ovunque siano decedute, che, insigniti di particolari meriti riconoscimenti nel campo sociale, culturale, politico o religioso, abbiano manifestato in vita la volontà di essere seppelliti nel cimitero del comune.

Art. 42 - Registri cimiteriali.

1. Il registro indicato nell'articolo 40 deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e

deve essere esibito, agli organi di controllo, ogni qual volta vi sia una legittima richiesta;

2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 43 - Camera mortuaria.

1. La camera mortuaria del cimitero è un locale destinato alla temporanea collocazione dei feretri di tutti i cadaveri, senza distinzione per la religione professata in vita dal defunto, in attesa di essere inumati, tumulati o cremati.

2. La camera mortuaria deve essere posta in prossimità della casa del custode, se esistente, e deve essere debitamente attrezzata ad accogliere i feretri.

3. La camera mortuaria deve essere dotata di finestre, che consentano sia l'illuminazione naturale che la ventilazione, le stesse devono essere rivolte unicamente verso la superficie scoperta interna del cimitero e devono essere adeguatamente ampie, in modo da assicurare non solo un'adeguata illuminazione, ma soprattutto un'adeguata ventilazione.

4. Le pareti della camera mortuaria, fino all'altezza di 2 metri, devono essere rivestite di lastre di marmo, oppure di pietra, o di mattonelle di maiolica o di altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, lavabile, bene unito, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile smaltimento dei rifiuti senza che si creino elementi di ostacolo o di inquinamento.

5. La camera mortuaria deve essere munita di acqua corrente con lavandino, ed il pavimento e le pareti dovranno essere lavati, con soluzione disinfettante, dopo ogni deposito di salme;

6. Nella camera mortuaria possono essere esposti i segni distintivi della Chiesa cattolica e di quelle confessioni religiose che, ai sensi dell'art 8 della costituzione, abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano.

Art. 44 - Sala per autopsie.

1. Il comune deve disporre di una sala per autopsie che deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 43.

2. Nella sala, nel punto meglio illuminato, vi deve essere posto un tavolo anatomico, o in marmo, o ceramica, o in ardesia, o in pietra artificiale ben levigata, o in metallo o altro materiale ben levigato provvisto di adatta canalizzazione per il deflusso dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e dei mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché un idoneo sistema di aspirazione dei gas.

Art. 45 - Ossario comune.

1. Il cimitero deve essere provvisto di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazione ed estumulazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere realizzato in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

2. Il comune, nel rispetto dei principi di cui al I comma, può autorizzare, sulle aree date in concessione ai privati o ad enti per la sepoltura, la realizzazione di cellette ossario per raccogliere le ossa provenienti dalle medesime sepolture.

Art. 46 - Planimetria del cimitero.

1. Il comune, della area cimiteriale, deve avere una planimetria in scala 1:200, estesa anche alle zone limitrofe comprese quelle di rispetto cimiteriale, da cui risultano i viali,

regolarmente denominati, che suddividono i campi per inumazione di salme in fosse comuni, aree per costruzioni di tombe, edicole funerarie e cappelle private, nonché le aree per la costruzione di loculi comunali e delle varie Confraternite. Detta planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e comunque ogni qual volta si verificano fatti tali da rendere necessaria la sua revisione.

2. Dalla planimetria, oltre a evidenziarsi la denominazione dei vari viali, deve risultare pure la denominazione dei campi comuni, la numerazione delle varie aree destinate alla costruzione di tombe funerarie e cappelle private, nonché le aree destinate alla realizzazione di loculi comunali e delle Confraternite

Art. 47 - Specie delle sepolture.

1. Le sepolture possono essere comuni o private a sua volta distinti per, inumazione e per tumulazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o nicchie, loculi, ecc.,
3. Sono sepolture private quelle realizzate, da enti o privati, nelle aree avute in concessione previa richiesta e pagamento della somma di concessione stabilita dal Comune.
4. Nelle aree date in concessione a privati o ad enti possono essere realizzate sepolture: a sistema di tumulazione o campi di inumazione per famiglie e collettività.
5. L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dall'Amministrazione stessa.

Art. 48 - Riserva dell'area destinata alle inumazioni.

1. I cimitero deve avere campi all'aperto destinati all'inumazione da cedere gratuitamente a chi non richieda aree o loculi in concessione. Essi devono essere ubicati tenendo conto della struttura geologica e mineralogica del terreno, nonché delle proprietà meccaniche e fisiche e del livello della falda freatica.

Art. 49 - Utilizzazione dei campi di inumazione.

1. L'utilizzo dei campi di inumazione, divisi in riquadri deve effettuarsi cominciando dalla estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo Senza soluzione di continuità.

Art. 50 - Cippi.

1. Nei campi di inumazione ogni fossa deve essere contrassegnata, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiali resistenti all'azione logorante degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto oltre alla data di nascita e di morte.

Art. 51 - Escavazione e ricolmo delle fosse.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 52 - Larghezza delle fosse.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 ed inoltre devono essere distanti, l'una dall'altra, almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi di drenaggio al fine di convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 53 - Inumazione ordinaria in campo comune e inumazione di resti o ceneri con altro feretro inumato.

1. Il servizio di inumazione ordinaria in campo comune è soggetto all'applicazione di apposita tariffa.
La tariffa viene stabilita e aggiornata annualmente con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale e deve essere pari al costo effettivo del servizio stesso. Il servizio di inumazione in campo comune è gratuito esclusivamente per la sepoltura di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia indigente, o di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Spetta ai servizi sociali del Comune, determinare lo stato di indigenza.
2. Nella fossa di inumazione occupata da un feretro è consentito, a richiesta, la collocazione di una cassetta di resti o un'urna cineraria se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile, del defunto inumato, con il consenso di tutti i suoi eredi legittimi, previo pagamento di apposita tariffa per la sola operazione di interrimento della cassetta. Il prelievo e la successiva sistemazione della lapide marmorea, al fine di consentire l'effettuazione dello scavo, è a carico dei richiedenti. La cassetta contenente i resti, o l'urna cineraria, deve essere collocata ad una profondità minima di metri 1.
3. L'operazione sopra descritta non può essere effettuata prima di 4 anni dal decesso della salma inumata a prescindere dal circostanza che la morte è stata causata da malattia infettivo - diffusiva.

Art. 54 - Diciture commemorative.

1. Sulle sepolture eseguite nei campi di inumazione, è consentita, a richiesta, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione del Responsabile Tecnico del servizio cimiteriale, che rilascia apposita autorizzazione, tenuto conto dello stato dei luoghi e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera;
 - b) non è consentito l'uso di monumenti, lastre o materiale impermeabile le cui dimensioni massime di ingombro superino di 1/3 la superficie della fossa.

Art. 55- Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente titolo VII, si osservano le disposizioni contenute nei capi IX, X, XI, XII, XIII, XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile

TITOLO VIII TUMULAZIONI

Art. 56 - Tumulazioni e relativi divieti.

1. Le salme, in luogo dell'inumazione, possono essere tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
3. I loculi, oltre a poter essere a più piani sovrapposti ed avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, devono avere i solai orizzontali dimensionati per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Inoltre le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà ed i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
4. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
5. Nelle tombe di famiglia le salme sono appoggiate sul solaio di divisione e i concessionari devono provvedere, tempestivamente, alla chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
6. Nei loculi per tumulazione le iscrizioni devono essere limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto. Il concessionario è obbligato a far apporre sui loculi, colombari o cinerari le generalità del defunto.
7. Sulle salme tumulate è vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.
8. Il custode del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
9. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile, del defunto tumulato. In tale ipotesi è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di tutti gli eredi del defunto tumulato.

Art. 57 - Feretri per tumulazioni.

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal precedente articolo 23.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome

cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 58 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo VIII si osservano le disposizioni contenute nei capi XIV e XV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

**TITOLO IX
CREMAZIONE**

Art. 59 - Crematori.

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematoio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematoi sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 60 - Autorizzazione per la cremazione.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 61 - Servizio di cremazione.

1. Fintantoché il Comune non disponga di un proprio crematoio, il richiedente provvede direttamente al pagamento della tariffa all'Ente gestore dell'impianto che ha effettuato il servizio.
2. Con provvedimento di Giunta comunale che approva le tariffe, è fissato l'eventuale importo del contributo che viene rimborsato in relazione alla cremazione di salma di persona residente

nel Comune.

3. La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di sepoltura di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia indigente. Spetta ai servizi sociali del Comune determinare lo stato di indigenza.

4. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Art. 62 - Modalità accoglimento e conservazione delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed avere dimensioni tali da poter essere contenute nelle cellette in cui verranno collocate.

2. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

3. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

4. Le urne di cui al comma 1 sono accolte nei Cimiteri comunali con le modalità seguenti:

a) collocazione dell'urna cineraria in cellette cinerario o in cellette ossario (colombari), seguendo le modalità di concessione e rinnovo previste per i colombari;

b) collocazione dell'urna cineraria in fossa occupata da altro feretro, con le modalità indicate dall'art. 53 del presente regolamento;

c) collocazione dell'urna cineraria in loculo occupato da altro feretro, ai sensi dell'art. 56, comma 9;

d) collocazione delle ceneri nel cinerario comune.

3. Nel caso in cui non sia indicata alcuna modalità di sistemazione delle ceneri, da parte dei congiunti del defunto, le stesse sono essere collocate nel cinerario comune.

Art. 63 - Trasporto e verbale di consegna.

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, del D.P.R. n° 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

2. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

a) uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione;

b) il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia in cui vengono custodite le ceneri.

c) il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

3. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 64 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo IX si osservano le disposizioni contenute nel capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, ed integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 65 - Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dalla inumazione, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, e comunque in base alla rotazione del campo interessato. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale delle inumazioni la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta si dovrà prolungare il turno di rotazione.
3. Le salme che risultano indecomposte possono essere trasferite in apposito campo all'uopo destinato o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, con apposita ordinanza, e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
5. Le esumazioni ordinarie per normale rotazione sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
6. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto, purché non vi siano impedimenti dovuti a motivi di sicurezza o igiene pubblica.

Art. 66 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicizzata almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di appositi cartelli recanti l'avviso di scadenza.
2. All'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, a partire dal giorno della Commemorazione dei defunti, l'elenco dei campi, ed eventualmente delle fosse, in scadenza nell'anno successivo, le cui salme sono da esumare.

Art. 67 - Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal competente dirigente. Per le salme tumulate in tomba di famiglia o in loculo perpetuo l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, trascorsi i cinquanta anni dal decesso. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell' autorità sanitaria territorialmente competente o suo delegato. I feretri estumulati e non completamente mineralizzati, possono essere avviati a cremazione, fatto salvo esplicito dissenso dei familiari; in tal caso i resti mortali inconsunti sono inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
2. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di inumazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di anni cinque, riducibile a due anni con l'utilizzo di apposite sostanze biodegradanti autorizzate.
3. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrono le condizioni previste dal 3 comma dell'art 82 del D.P.R. n°

4. Le operazioni di estumulazione sono eseguite nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico.

Art. 68 - Esumazioni straordinarie.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del competente dirigente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Non è, comunque, consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa, in quanto verrebbe ad essere alterato l'ordine progressivo di inumazione.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasferite in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica della autorità sanitaria territorialmente competente e dall'incaricato del servizio di custodia.

4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, per motivi igienico sanitari, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

A) nei mesi da maggio a settembre;

B) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato, dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

C) quando siano trascorsi 3 anni dalla data dell'inumazione.

Art. 69 - Estumulazioni straordinarie

1. Oltre che su disposizione dell'autorità giudiziaria le salme tumulate, previa autorizzazione del competente dirigente, possono essere estumulate, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, secondo i limiti precisati nel successivo comma 3. L'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede è subordinata all'acquisizione del nulla-osta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato.

2. Qualora, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso.

3. L'estumulazioni straordinarie da loculo non sono consentite se non dopo che siano trascorsi vent'anni dalla data del decesso, ad eccezione del caso in cui si proceda al trasporto della salma in tomba di famiglia o in altro Comune.

4. Entro il ventesimo anno di tumulazione, il trasporto del defunto da un loculo di prima tumulazione ad un loculo di definitiva collocazione è autorizzato soltanto nel caso in cui tale loculo di definitiva collocazione sia nella stessa colonna verticale o nella precedente o nella successiva ove già trovasi tumulata la salma del coniuge o del discendente, entro il 2° grado, o dell'ascendente, entro il 2° grado, o del fratello o sorella o del convivente o di un familiare compreso fra quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile. Non è concesso in nessun caso il trasferimento della salma, da loculo ad altro loculo, più di una volta.

5. Le estumulazioni straordinarie di salme tumulate definitivamente in tomba di famiglia, ovvero prima del decorso di 50 anni dalla data del decesso, sono consentite solamente su autorizzazione del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del defunto tumulato.

Art. 70 - Divieti relativi alle esumazioni ed estumulazioni.

1. Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e cinquanta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria o l'autorizzazione del competente dirigente. Tale periodo è ridotto a trenta anni per nicchie o loculi.
2. In tutti i casi citati, non è permessa la rimozione della salma se il cadavere non è completamente decomposto o mineralizzato.
3. Sulle salme tumulate è vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel oculo al momento della tumulazione.
4. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71 - Raccolta ossa e incenerimento materiali

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che un erede faccia domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. n. 285/90.
3. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 72 - Esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente. Quelle straordinarie, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, sono a pagamento secondo le tariffe determinate dal Comune.

Art. 73 - Salme aventi oggetti da recuperare.

1. I familiari, i quali ritengano che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso al custode prima dell'esumazione o dell'estumulazione e, possibilmente, presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti personali od i ricordi che fossero rinvenuti seguono i resti se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia, tranne nel caso in cui i familiari ne richiedano la restituzione. In quest'ultimo caso, gli oggetti di valore od i ricordi vengono consegnati ai familiari previa registrazione.
3. Il materiale richiesto e non ritirato dai familiari entro il termine di 2 mesi dal giorno dell'esumazione od estumulazione rimane di proprietà del Comune, che lo impiega come stabilito dal successivo art. 74.

Art. 74 - Disponibilità dei materiali.

1. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali non richiesti e consegnati ai familiari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di

miglioramento generale del Cimitero o nel miglioramento di tombe abbandonate.

2. Le croci, le lapidi ed i copri - tomba possono, se non richieste dagli interessati, essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura.

3. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico.

Art. 75 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo X si osservano le disposizioni contenute nel capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90, ed integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n° 26 e dalla Legge 30/03/2001, n° 130, per quanto applicabile.

TITOLO XI CONCESSIONI CIMITERIALI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 76 - Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal Piano cimiteriale di cui all'art.46, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata purché dotati di adeguati ossari.

Articolo 77 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

1. Le sepolture private possono essere distinte in:

- sepolture individuali (fosse, loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
- sepolture per famiglia e collettività (tombe di famiglia, edicole funerarie, cappelle, campi di inumazione, ecc.)

2. Ad eccezione
delle concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 data di entrata in vigore del D.P.R. n.803 del 21 ottobre 1975, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula della concessione.

3. La durata del
diritto d'uso di ogni tipo di concessione è di 50 anni.

4. Nell'ultimo
anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza l'avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa per quanto riguarda:

- i loculi, le cellette ossario e le nicchie per urne cinerarie per un periodo di 20 anni, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo;
- tombe di famiglia, edicole funerarie e cappelle per 30 anni previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo.

Articolo 78 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. La Giunta comunale determina le tariffe per i servizi cimiteriali oltre ai canoni di concessione.
4. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. I criteri di assegnazione sono stabiliti dalla giunta comunale e l'assegnazione delle concessioni avverrà tramite bando pubblico.
6. La Giunta può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri, applicando canoni o tariffe di concessione ridotte rispetto a quanto previsto dall'apposito tariffario, sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari di norma a cura del Comune.

Articolo 79 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per le quali viene riconosciuta, la dove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - b) sepolture concesse dopo il 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio).
1. In via generale il diritto d'uso delle sepolture private è riservato - esclusivamente - alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia, quale ne sia la residenza, a chi è subentrato nella concessione, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
 2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da

intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi di legge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in caso di pluralità, dai titolari della concessione i quali presenteranno apposta istanza al servizio di polizia mortuaria, ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato oltreché, di norma, con la documentazione di cui all'art. 33, comma 1, lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni o istanza, avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, resa dai concessionari del sepolcro presso il servizio di polizia mortuaria.

7. Nel caso di persona fisica istituita erede per via testamentaria dai concessionari (solo nel caso di sepolcro ereditario), si presume la condizione di particolare benemerita, senza che siano necessari ulteriori mezzi di prova oltre al legato.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

9. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.

10. Il concessionario può usare della concessione unicamente nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 80 - Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia

1. Il concessionario può disporre per la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al nucleo familiare, in attesa di altra sepoltura da parte del Comune.

2. A tal fine il concessionario produce all'ufficio competente un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente il consenso alla tumulazione, la durata provvisoria e che la stessa avviene senza fini di lucro o speculazione.

3. Tutte le tumulazioni provvisorie vengono registrate in un apposito registro presso l'ufficio servizi cimiteriali.

4. Trattandosi di tumulazione provvisoria, il concessionario, decorsi al massimo tre anni dalla

sepolitura, deve chiedere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ai familiari del defunto di procedere all'estumulazione della salma, assegnando agli stessi un termine nella misura massima di anni due. Trascorso detto termine il concessionario deve provvedere a sua cura e spese al trasferimento della salma in altra sepoltura individuata dal Comune dimostrando di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal comma precedente.

5. Nel caso in cui il Comune accerti che il concessionario utilizza le disposizioni del presente articolo per dissimulare la vendita del diritto di sepoltura o non abbia provveduto agli obblighi derivanti dal comma 4 del presente articolo, si avvia la procedura di decadenza della concessione.

Articolo 81 - Subentro familiare nella concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'articolo 79, in posizione di maggiore prossimità secondo quanto stabilito dall'art.433 del C.C. e successive modifiche, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione.
2. Quando, tra le persone di cui al comma precedente, concorrano il coniuge ed i parenti in linea discendente di 1° grado del concessionario deceduto, questi sono, a questi fini, considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.
3. Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge.
4. Quando non vi siano né il coniuge né discendenti di 1° grado subentrano i parenti in linea ascendente di 1° grado, se in vita, altrimenti subentrano i parenti di 2° grado, considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari. Nel caso in cui uno o più parenti di secondo grado non siano in vita hanno diritto i loro discendenti per la quota spettante ai sensi dell'art. 78 comma 4. Nel caso di rinuncia di un avente diritto egli rinuncia per se e per i suoi discendenti.
5. Quando non vi siano coniuge, discendenti e ascendenti di primo grado e parenti di 2° grado hanno diritto al subentro gli altri parenti. Quando il subentro è richiesto da più parenti aventi tutti lo stesso grado di parentela rispetto al concessionario essi sono considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari, tranne nei casi di rinuncia a favore di uno o più richiedenti.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio di polizia mortuaria.
7. Nel caso di pluralità di concessionari gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e limitatamente ai rapporti con questo.
8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto ai relativi adempimenti, il comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, a provvedere entro ulteriori centoottanta giorni a richiedere il subentro alla concessione. Ove il Comune non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi si procede ad invitare gli eventuali interessati anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero secondo le modalità ed i

termini previsti dalla normativa vigente.

10. Trascorso il termine complessivo di due anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

Articolo 82 - Subentro ereditario ed estinzione della famiglia

1. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 79, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

2. Nel caso di sepolcro ereditario, quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi se istituiti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

3. Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

Articolo 83 - Concessioni fatte ad enti (cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)

1. Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).

2. Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

Art. 84 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti o di loro porzione, a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti, al rinunziatario non spetta alcun rimborso.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

4. In caso di mancata accettazione della rinuncia da parte del Comune, il manufatto resterà in disponibilità del concessionario fino alla scadenza prevista nel contratto di concessione.

5. La rinuncia da parte del contitolare, se a favore di uno o di altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, essa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata in cui risulti la rinuncia della specifica quota di diritto a favore dell'altro concessionario. La rinuncia è implicita qualora il contitolare non partecipi alle spese di manutenzione.

Art. 85 - Decadenza della concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art.88 del presente Regolamento;
- d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.80 del presente Regolamento;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.92 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
- g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

3. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro centottanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 84 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori centottanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio on line e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

4. Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lett. g) , si procede secondo quanto previsto

dal presente articolo.

6. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

Art. 86 - Revoca di concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.

3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

Art. 87 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.77, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.

3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 88 - Servizio di illuminazione votiva

1. L'amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture e stabilisce le norme di esercizio e le relative tariffe.

TITOLO XII SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Art. 89 - Soppressione del cimitero

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal D.P.R. 10.09.1990, n.285, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito l'ufficiale sanitario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

4. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

5. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

6. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti, sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

7. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

TITOLO XIII REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 90 - Reparti speciali entro il cimitero

1. Il piano cimiteriale di cui all'art.46 può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

TITOLO XIV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 91- Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
2. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui al comma precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939 n.1238, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
3. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
5. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
6. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma precedente, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
7. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza

dell'autorità comunale.

TITOLO XV NORME TECNICHE

Articolo 92 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, secondo le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. I progetti devono essere presentati per l'approvazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.
4. Nel caso ritardo nella realizzazione, su richiesta motivata del concessionario, il Comune può concedere una proroga per un massimo di ulteriori 12 mesi.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le sepolture non possono essere direttamente comunicanti con l'esterno del cimitero.

Articolo 93 - Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il dirigente dei servizi cimiteriali dispone, previa diffida da trasmettere al concessionario o ai suoi eredi secondo le procedure di legge, di adempiere entro i termini di cui all'art.84 alla rimozione delle parti pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori di manutenzione.
3. Constatato lo stato di abbandono o di incuria il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza secondo le procedure previste dall'art.85.
4. Per i contitolari della concessione che non partecipano alle spese di manutenzione si procede alla dichiarazione di decadenza per la quota spettante.
5. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
6. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.
7. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dei Servizi Mortuari, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.

Articolo 94 - Esecuzione di lavori privati

1. L'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo all'interno del cimitero da parte di privati è subordinata all'autorizzazione degli uffici servizi cimiteriali.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero la ditta assuntrice dei lavori, deve effettuare un deposito cauzionale secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione. Il rimborso avverrà alla presentazione del certificato di collaudo delle opere realizzate.
3. Durante la costruzione di sepolture private, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza la prescritta autorizzazione del competente funzionario.
4. Per le imprese autorizzate ad effettuare lavori edili, sia di natura pubblica che privata, è rigorosamente vietato di utilizzare servizi comunali installati esclusivamente per pubblica utilità (acqua, energia elettrica, cesti porta rifiuti, ecc.) fino a quando non verranno installati idonei strumenti di controllo atti a regolamentare i consumi e gli accessi a carico delle imprese richiedenti.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere costantemente trasportati in discarica durante il corso dei lavori, in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripristinare i luoghi ove ha operato evitando di lasciare rifiuti o altre tracce dei lavori eseguiti.
6. La circolazione dei veicoli delle imprese all'interno del cimitero deve essere autorizzata per ogni singolo lavoro dal competente funzionario.
7. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
8. Per esigenze di servizio, il dirigente può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
9. Del corso dei lavori l'impresa deve provvedere affinché il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc. al fine di non creare pericolo o disagio ai visitatori delle tombe limitrofe.

TITOLO XVI

VIGILANZA , NORME COMPORTAMENTALI E CUSTODIA DEL CIMITERO

Art. 95 - Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento del cimitero spetta all'Autorità Sanitaria ed è esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
2. Al Sindaco spetta il compito di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia, nonché il compito di prescrivere tutte le misure speciali e/o di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art. 96 - Orari di apertura ai visitatori

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le determinazioni del Sindaco che saranno affisse all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico mezz'ora prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora stabilita.

Art. 97 - Divieti di ingresso

E' vietato l'ingresso :

1. ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
2. alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente o comunque in contrasto con il carattere del luogo;

3. alle persone in massa, che non siano al seguito di cortei funebri o di cerimonie religiose, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
4. a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 98 - Riti religiosi

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione dei riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre religioni, purché non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Tutte le celebrazioni che prevedono particolare affollamento devono preventivamente essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 99 - Comportamento dei visitatori all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è vietato:

1. tenere comportamenti indecorosi o poco consoni all'austerità ed alla sacralità del luogo;
2. introdurre veicoli di alcun tipo, ad eccezione di quelli autorizzati, animali, oggetti che possano arrecare danno o offendere, contenitori di alcun tipo, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe previa verifica del personale;
3. toccare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi e comunque arrecare danno alle tombe altrui;
4. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
5. calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi ecc., sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
6. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerta di servizi, di oggetti, di distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
7. riprendere con fotografie o video i cortei e le operazioni funebri senza autorizzazione;
8. assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

Art. 100 - Cura delle tombe

1. E' compito delle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, mantenere con speciale cura delle lapidi, delle croci, dei cippi, e delle tombe medesime.

Se questi ornamenti però, causa il tempo, l'usura o le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, possono essere ritirati dal custode che provvede ad affiggere un avviso all'ingresso principale del cimitero. Qualora tali ornamenti non venissero ritirati dagli aventi diritto entro un mese dall'avviso del custode il comune può procedere allo smaltimento o al riutilizzo degli stessi.

2. Il comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti, sia temporanei che definitivi, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo.
3. Il comune procede alla rimozione di ornamenti, lapidi, croci, etc. appartenenti a sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto, che risultino pericolanti o che possono costituire pericolo per i fruitori del cimitero.

Art. 101 - Custodia del cimitero

1. La custodia del cimitero è affidata ad una persona alle dipendenze del comune.
2. Il custode ha il compito di far rispettare le norme contenute nel presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia e la conservazione del cimitero, inoltre al custode è affidata la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali.
3. Il custode del cimitero deve:
 - a) fornire assistenza quando si eseguono le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

- c) curare la pulizia dei viali e degli spazi tra le tombe;
- d) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
- e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- f) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno seppelliti e non permettere che avvenga il seppellimento senza che venga consegnato regolare permesso con i documenti prescritti a secondo del caso;
- g) dovrà eseguire giornalmente le registrazioni precisando per la inumazione, il nome, il cognome, la paternità, età, patria del sepolto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione scritto, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento. Dovrà pure eseguire le variazioni per avvenuta esumazione, trasporto di cadavere o di ceneri;
- h) sorvegliare che vengano eseguite in tempo gli scavi di fosse per l'inumazione;
- i) avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero di carattere igienico-sanitario eseguendo tutte le operazioni che questi gli impartirà.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, trasporto salme ad altra sepoltura, ecc.) od una concessione (loculi, tombe di famiglia, colombario, ecc.), s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza.

Art. 103 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento comunale o di altre disposizioni emanate dal competente dirigente o dal Sindaco, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge per le violazioni alle norme regolamentari comunali.

Art. 104 - Abrogazione di norme

1. Il presente nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sostituisce, abrogandoli, gli articoli dal n.76 al n.122 del precedente regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 30 Giugno 2005 e tutti gli atti e disposizioni in materia antecedenti alla sua entrata in vigore.

Art. 105 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90, integrato e modificato dalla Legge n° 26 del 28/02/2001 e dalla Legge n° 130 del 30/03/2001, per quanto applicabile, e successive modificazioni ed integrazioni che intervengano per normativa statale o regionale.